

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 17

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

**d’iniziativa dei senatori MARCENARO, VICECONTE, FLERES, MUGNAI,
PERDUCA, LIVI BACCI, BODEGA, PARDI, COLOMBO e LEVI
MONTALCINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2009 (*)

**Introduzione dell’articolo 23-*bis* del Regolamento del Senato,
che istituisce la Giunta per la tutela e la promozione dei diritti umani**

() Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta si muove in linea di continuità con la proposta di modifica del Regolamento presentata il 19 giugno 2001 dai senatori Caruso, Schifani, Nania, Bucciero, Centaro, Pellicini, Pastore, Magnalbò, Greco e Callegaro, nonché, all’inizio della scorsa legislatura, il 10 maggio 2006, dai senatori Caruso, Matteoli, Tofani, Mantica, Balboni, Battaglia, Mugnai, Curto e Delogu. Queste proposte intendevano valorizzare l’esperienza di questo ramo del Parlamento in materia di diritti umani; alcuni tra i senatori proponenti, infatti, avevano fatto parte nella XIII legislatura del Comitato contro la pena di morte presieduto dalla vice presidente Ersilia Salvato o della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, istituita per la prima volta nella XIV legislatura, che avevano operato riscuotendo unanime apprezzamento. Le citate proposte, così come la presente, immaginavano di istituire in Senato una «Giunta per la tutela e la promozione dei diritti umani». La proposta è stata firmata *bipartisan* dall’intero Ufficio di presidenza della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani dell’attuale legislatura, segno che su questo argomento è possibile un’ampia convergenza fra tutte le forze politiche. Si è pensato ad una apposita Giunta, perché nella prospettiva di un rinnovato impegno del Parlamento, in uno scenario istituzionale che al di là dei mutamenti formali è ormai avviato a nuove e più incisive forme di lavoro, è necessario tratteggiare la cornice di una specializzazione della Camera Alta anche in campo internazionale. Si otterrebbe in questo modo il risultato di valorizzare il lavoro svolto dal Senato in materia di diritti umani sin dalla XIII Legislatura sottolineando la conti-

nuità dell’impegno rispetto alle precedenti esperienze del Comitato e delle Commissioni straordinarie. Non è irrilevante il fatto che il Senato della Repubblica vanti nel settore specifico dei diritti umani una esperienza ormai di gran lunga più ampia ed articolata dell’altro ramo del Parlamento.

In questo contesto appare importante che il Senato abbia un suo organismo specifico che sia in grado di muoversi autorevolmente non solo rispetto al contesto internazionale, in particolare rispetto all’Unione europea, che svolge in materia di diritti umani un lavoro sempre più importante, ma anche rispetto alle numerose esperienze maturate in Italia localmente con riguardo alla protezione dei diritti umani e civili. L’istituzione di una Giunta per i diritti umani consentirebbe al Senato di svolgere una funzione di collegamento, in materia di diritti fondamentali, tra il territorio e le organizzazioni europee.

La presente proposta di modifica del Regolamento, dunque, rappresenta il punto di arrivo della unitarietà operativa e di sintesi politica – nell’ambito delle distinte identità di appartenenza – di cui il Senato ha saputo dare prova negli ultimi anni: al di là degli schieramenti di maggioranza e di opposizione i membri del Senato si sono trovati d’accordo sui temi fondamentali attinenti i diritti umani. Appare quindi naturale si volesse in passato e si voglia ora dare un seguito anche regolamentare ad una convergenza di merito così marcata.

L’importanza dei diritti umani nel processo di globalizzazione è stata sottolineata da più parti ed è oggetto, oggi, della riflessione degli studiosi più attenti all’evoluzione del diritto internazionale. È stato autorevolmente osservato, infatti, come nel mondo contemporaneo è proprio dai diritti umani

che si possono far discendere i valori fondamentali sulla base dei quali sviluppare un confronto fra culture diverse; e sui diritti umani – proprio perché destinati a costituire un terreno comune di confronto – si deve trovare un ampio consenso.

In una società che sempre più diviene globale e che progressivamente abbatte ogni frontiera, non solo economica ma anche tendenzialmente di natura politica, diviene sempre più urgente ed avvertita l'esigenza di un contributo da parte di tutti i popoli per la affermazione e la protezione dei diritti fondamentali dell'uomo. Favorire la globalizzazione dei diritti, che debbono divenire il linguaggio comune di tutti i popoli, attraverso il consolidamento di un consenso diffuso e generale, non è compito che possa spettare solo ai governi: è necessario un impegno dei parlamenti in quanto i parlamenti costituiscono la sede principale in cui si esprime la volontà popolare, la sede più alta della rappresentanza.

In questo senso le istituzioni parlamentari debbono affiancarsi ai governi per contribuire alla maturazione di una consapevolezza collettiva intorno ai valori che sottendono la protezione dei diritti umani; i parlamenti debbono dare un contributo concreto perché quei valori raccolgano un consenso che superi i confini nazionali e giunga a coinvolgere ed impegnare la coscienza dei singoli individui ovunque nel mondo.

Ogni anno le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'Unione europea ed altre importanti organizzazioni sovranazionali producono una normativa internazionale vincolante sui diritti fondamentali della persona.

Molti sono i Comitati istituiti da apposite Convenzioni che operano nella sfera sovranazionale e ognuno di essi impone agli Stati rapporti periodici.

A volte i poteri di questi organismi sono particolarmente penetranti, ma non sempre la loro azione meritoria è conosciuta e sostenuta: e questo perché essi non sono parlamenti, ovvero dirette espressioni parlamen-

tari, vale a dire rappresentazioni non mediate delle volontà popolari.

Proprio per questo i parlamenti di altri paesi hanno inteso dar vita a Commissioni che si occupano dei diritti umani.

In Germania, nel Bundestag, ove all'interno della Commissione affari esteri era stata istituita sin dal 1987 una Sottocommissione dei diritti umani, nell'attuale, 16ª legislatura, opera una Commissione per i diritti dell'uomo e l'assistenza umanitaria.

Il Senato degli Stati Uniti d'America ha istituito una Sottocommissione della Commissione Affari esteri, che segue la tutela dei diritti umani, le questioni di genere, lo sviluppo della democrazia.

Analogamente avviene in Irlanda, ove opera una Sottocommissione parlamentare dedicata ai diritti dell'uomo con le stesse prerogative.

Anche in Francia, l'Assemblea nazionale e il Senato sono impegnati nella tutela dei diritti dell'uomo e seguono con particolare attenzione tutte le problematiche attinenti le azioni umanitarie.

In Spagna, sia la Camera, sia il Senato, hanno organi che si occupano di protezione e sviluppo dei diritti umani.

In Ungheria, nel 1990, l'Assemblea nazionale ha dato vita ad una Commissione permanente sui diritti umani e gli affari religiosi che ha anche compiti redigenti in materia legislativa.

In Australia, dal 1991, opera nella Camera dei Rappresentanti una Sottocommissione dei diritti umani all'interno della Commissione permanente della difesa, degli affari esteri e del commercio.

Anche nel Parlamento del Canada è stata attivata una Sottocommissione dagli analoghi poteri e dalle stesse caratteristiche.

In Italia, tradizionalmente i temi dei diritti umani hanno avuto una grande attenzione da parte del Senato della Repubblica, dei suoi Presidenti, di tutti i Gruppi parlamentari e dell'intera Assemblea.

In molte occasioni, in seno alle diverse Commissioni permanenti e speciali si è discusso di diritti umani.

In questo quadro generale, per dare seguito al lavoro sinora svolto, per cogliere le esperienze più avanzate nel quadro europeo e non solo, per capitalizzare le capacità, le culture e le conoscenze di quanti già si sono occupati dei grandi temi attinenti i diritti fondamentali dell'uomo, la costituzione di un organismo permanente *ad hoc* sui diritti umani, sotto forma di una Giunta con poteri consultivi, di indagine e di indirizzo, costituisce lo strumento che appare più adeguato e più efficace. È questa dunque la pro-

posta che viene presentata, frutto sia dell'importante lavoro contro la pena di morte, che è stato svolto nel corso della XIII legislatura dalle colleghe e dai colleghi che ne ebbero incarico, sia dell'intensa attività svolta nelle scorse e in questa Legislatura dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

I diritti umani meritano una trattazione organica e non frammentaria alla luce della loro centralità strategica.

Il Senato della Repubblica saprà farsene carico, onorando così la sua tradizione e l'impegno per la promozione dei diritti fondamentali delle persone.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 23 del Regolamento è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. - (*Giunta per la tutela e la promozione dei diritti umani*). - 1. La Giunta per la tutela e la promozione dei diritti umani è composta da diciassette senatori, nominati dal Presidente su indicazione dei gruppi parlamentari ed in ragione della consistenza dei gruppi stessi, ed è presieduta da un Senatore che la Giunta stessa elegge fra i propri componenti, unitamente ad un vicepresidente e ad un segretario.

2. Il Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, può modificare la composizione della Giunta in occasione della costituzione di nuovi gruppi parlamentari.

3. La Giunta ha competenza sulle materie direttamente connesse ai diritti umani, alla loro tutela e promozione, all'attuazione dei trattati internazionali sul tema dei diritti umani.

4. Si applicano alla Giunta le disposizioni relative ai poteri e alle attività delle Commissioni permanenti in sede diversa da quella deliberante o redigente.

5. Spetta in particolare alla Giunta esprimere il parere sui disegni di legge e sugli schemi dei decreti legislativi concernenti l'applicazione dei trattati sui diritti umani, e successive modificazioni, e in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi riguardanti la tutela o la promozione dei diritti umani. La Giunta esercita inoltre le competenze che ad essa sono specificatamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento».

Art. 2.

1. All'articolo 34, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*I-bis*. Il Presidente del Senato assegna alla Giunta per la tutela e la promozione dei diritti umani gli atti previsti dagli articoli *23-bis* e *125-bis*».

Art. 3.

1. All'articolo 40, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*I-bis*. I disegni di legge e gli affari riguardanti le materie di cui all'articolo *23-bis* sono assegnati alle Commissioni competenti e, per il parere, alla Giunta per la tutela e la promozione dei diritti umani».

Art. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo *125-bis*, dopo le parole: «ed alle altre Commissioni permanenti», sono inserite le seguenti: «nonché alla Giunta per la tutela e la promozione dei diritti umani».

